
Introduzione

I rapporti di lavoro hanno assunto forme e composizioni inedite, prima per effetto della globalizzazione e più recentemente a seguito della digitalizzazione, e delle conseguenti trasformazioni dei modelli organizzativi e produttivi. Dinanzi ad uno scenario che vede mutate alla radice le coordinate spazio-temporali, nonché la fisionomia dei protagonisti che operano al suo interno, l'evoluzione economica e sociale ha contaminato i luoghi, i soggetti, gli assetti valoriali e, inevitabilmente, gli strumenti della regolazione¹.

In questo quadro, le catene globali del valore (GVCs) rappresentano, senza dubbio, un terreno privilegiato per osservare le odierne complessità dei rapporti di lavoro ma, al contempo, scivoloso per il giuslavorista, costretto a misurarsi con uno spazio liquido e in continua evoluzione, privo di stabili punti di riferimento. Il "diritto del lavoro della complessità"² deve, insomma, rispondere a nuove sfide che derivano non soltanto dalla sua cifra internazionalistica-globale, ma pure dal riassetto dei rapporti di potere tra imprese, nel segno di una sostanziale deriva verso relazioni di autorità-subordinazione.

Vanno in primis chiariti i presupposti dai quali si intende partire.

Anzitutto, sul piano metodologico, la vastità dell'argomento impone di circoscrivere l'analisi e selezionare elementi e campi d'indagine particolari, nell'impossibilità di dar conto di tutti i profili giuridicamente rilevanti che hanno ad oggetto i rapporti di lavoro nelle GVCs. Consapevoli quindi della parzialità dell'analisi, si è scelto di privilegiare la "governance transnazionale" delle catene glo-

¹ M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2012. V. in prospettiva giuslavoristica V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n. 322, 2017, p. 2, secondo cui, sulla base di un processo iniziato fin dagli anni '80 "il diritto del lavoro si è trasformato in altro da sé" e questa trasformazione ha investito non solo i suoi contenuti bensì, più in generale, i suoi "obiettivi, la scala dei valori su cui si è basato e, in una parola, la stessa funzione che lo ha contraddistinto e che ne ha giustificato la nascita e lo sviluppo".

² D. GAROFALO, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, Relazione alle Giornate di studio A.I.D.La.S.S., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*, Cassino, 18-19 maggio 2017, p. 99.

bali del valore soffermandosi, nello specifico, sulle misure introdotte dalle istituzioni internazionali e nazionali con lo scopo di muoversi oltre la territorialità limitata degli ordinamenti giuridici per promuovere la tutela dei lavoratori, a partire dal nucleo duro di *core labour standards* enunciati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che rientrano nella categoria dei diritti umani.

Un secondo rilievo concerne gli effetti che la scomposizione dell'impresa, lungo la catena globale del valore, ha prodotto sul piano regolativo. La frantumazione delle attività organizzative e la moltiplicazione dei soggetti economici determina sia la diversificazione della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro, sia la destrutturazione di quei solidarismi che sono la base portante della rappresentanza, e della dimensione collettiva dei rapporti di lavoro, sia, infine, l'esternalizzazione delle responsabilità e degli obblighi imputabili alla figura del "datore di lavoro". La delocalizzazione dei rischi e delle responsabilità provoca voragini normative che impattano pesantemente sui destini dei lavoratori nelle GVCs.

Il quadro di riferimento risulta ulteriormente complicato nella misura in cui il mercato globale è il terreno di azione. La catena globale del valore ci appare come una sorta di condensato delle problematiche che tali processi di mutamento dei sistemi produttivi determinano nell'ambito dei rapporti di lavoro e, per quanto qui di interesse, per la tutela dei diritti sociali fondamentali.

Se, per un verso, l'evoluzione in esame mette sotto scatto il paradigma dell'unicità del datore di lavoro, dando vita ad un intreccio di relazioni tra operatori economici di diversa natura e identità giuridica, benché fra loro integrati nell'ambito delle GVCs, per altro verso viene drammaticamente messa in discussione la potestà regolativa statale, e con essa la stessa funzione del diritto del lavoro, in quanto la catena del valore si nutre della molteplicità e separatezza degli ordinamenti giuridici in cui opera. Nel momento in cui le imprese possono scegliere i luoghi della produzione e i partner con i quali sviluppare relazioni commerciali, di fatto scelgono anche la legislazione applicabile ai rapporti di lavoro, allocando in questo modo la distribuzione delle responsabilità e dei rischi all'interno delle GVCs.

Alla luce di un modello di impresa che si scompone in tanti rivoli per alleggerire il "bagaglio" delle responsabilità, il diritto deve quindi interrogarsi sui meccanismi funzionali a contrastare o, quantomeno, mitigare l'impatto di tali processi.

Un terzo profilo, che per molti versi attraversa l'intera analisi, attiene alla territorialità, quale fattore preponderante rispetto al tema del quale ci occupiamo, in quanto le imprese si sono disperse nel mercato globale mentre la tutela dei diritti sociali resta affidata agli ordinamenti statuali. Rileva qui il "*mismatch between labor law's territory and between de-territorialization of markets*"³ quale causa prevalente dei gap regolativi identificati all'interno delle GVCs.

I limiti della territorialità del diritto si riverberano sul piano strettamente nor-

³ G. MUNDLAK, *De-Territorializing Labor Law*, in *Law & Ethics of Human Rights*, 2009, p. 194.

mativo, sollevando criticità sia per quanto concerne il profilo sostanziale relativo all'applicazione extraterritoriale delle norme giuridiche, sia per quanto attiene agli aspetti processuali della giurisdizione competente a dirimere le controversie sulle violazioni dei diritti umani, e dei diritti sociali fondamentali in particolare, poste in essere dalle imprese. Da quell'esigenza di incentivare meccanismi di accesso alla giustizia effettivi ed efficaci a beneficio delle vittime, indipendentemente dal luogo in cui sono state compiute le violazioni.

Nell'eterogeneità che caratterizza la dimensione regolativa delle GVCs, altrimenti identificabile come una galassia⁴ composta da cerchi regolativi concentrici tra loro intimamente connessi, la ricerca intende soffermarsi, in particolare, sulle misure di più recente introduzione, le quali, pur nelle loro peculiarità distintive, sono accomunate dal fatto che presentano delle implicazioni extraterritoriali ed estendono il loro ambito di applicazione oltre i confini della personalità giuridica separata delle imprese della catena.

In questa prospettiva, l'analisi che qui si propone intende concentrarsi sulle dinamiche di potere e sull'influenza esercitata dalla *lead firm* sui nodi della catena, potendo le stesse rappresentare la leva sulla base della quale azionare meccanismi di responsabilizzazione della catena e di chi la coordina. Da qui, l'interrogativo in ordine alla possibilità di individuare una nozione, giuridicamente ancora indefinita, di *responsabilità globale*, utile nell'affiancare fenomeni altrettanto indefiniti di transnazionalizzazione delle promesse e degli obblighi formulati in sedi negoziali geograficamente assai vaste⁵, e in assenza di una *global supply chain law*⁶.

Se il dibattito sulle misure da adottare al fine di colmare i vuoti regolativi delle GVCs si è per lungo tempo polarizzato tra chi promuoveva l'utilizzo dell'*hard law* e chi, diversamente, era favorevole all'utilizzo di strumenti di *soft law*, negli sviluppi più recenti si registrano inedite convergenze. Il tema del rapporto tra *business* e diritti umani è entrato nell'agenda di tutti gli attori, pubblici e non, riflettendo sensibilità nuove, anche del mondo imprenditoriale, verso lo sviluppo di piani di azione e misure regolative capaci di bilanciare le diverse dimensioni valoriali di riferimento. In quest'ottica lo scenario regolativo si colora inevitabilmente di inedite contaminazioni⁷.

Il quadro che emerge offre al lettore un profluvio, non sempre coerente, di stili

⁴ E.G. DIGGS, M.C. REGAN, B. PARANCE, *Business and Human Rights as a Galaxy of Norms*, Georgetown University Law Center, 2019.

⁵ S. SCIARRA, *Autonomia collettiva transnazionale*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lessico giuridico, III, Diritto del lavoro dell'Unione europea e del mondo globalizzato*, Bononia University Press, Bologna, 2011, p. 4.

⁶ B. REINKE, P. ZUMBANSEN, *Transnational Liability Regimes in Contract, Tort and Corporate Law: Comparative Observations on "Global Supply Chain Liability"*, in *King's College London Research Paper Series*, 2019, p. 4.

⁷ P. ZUMBANSEN, *Transnational Legal Pluralism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

e tonalità, nel segno di una sostanziale dispersione e/o divaricazione delle tecniche normative adottate, le stesse affermandosi con differenti gradi di efficacia ed effettività. La ricostruzione che si propone intende riflettere sulle potenzialità e sui limiti delle soluzioni fin qui adottate, sul presupposto che la complessità delle dinamiche descritte non può superarsi per effetto dell'introduzione di un predefinito e rigido assetto regolativo, richiamando piuttosto l'idea di un'ibridazione delle soluzioni regolative, come pure l'esigenza di affermare una sorta di "socializzazione delle responsabilità". Se, da un lato, "*the realization of human rights is a collective goals shared by all states, and the responsibility assigned to each state to accomplish this goal within their territories is only one way to achieve the said goal*"⁸, dall'altro lato è evidente che la partecipazione attiva dei governi nazionali deve essere accompagnata dall'intervento delle istituzioni internazionali che possono contribuire, in parte, a colmare i deficit regolativi nazionali, sia supportando l'azione dei governi, sia indirizzandoli verso un controllo effettivo ed efficace del territorio di competenza. Tali azioni sono tanto più importanti quanto più gli Stati di insediamento si dimostrano deboli e refrattari a qualsiasi tipo di controllo sull'operato delle multinazionali. Il tutto porta a registrare l'urgenza di interventi a più voci, diversi nelle forme, nei contenuti, nella forza propulsiva, ma parte di una visione d'insieme centrata sul riconoscimento delle responsabilità di tutti coloro che operano all'interno del mercato globale.

La ricostruzione, sia pur parziale, che si intende proporre, mette in luce una capacità reattiva del sistema e dello stesso diritto del lavoro, materia che nella sua evoluzione storica ha dimostrato un'indubbia malleabilità alle trasformazioni del mercato, e delle sue componenti strutturali, e che deve oggi confrontarsi con la nuova fisionomia assunta dal lavoro senza perdere di vista il passato e, al contempo, senza temere di frequentare il futuro.

Ma la sistematizzazione dell'esistente non può, da sola, giustificare lo sforzo dell'interprete. È quindi necessario proporre anche un *modello regolativo*, per quanto ancora non del tutto definito, di promozione/regolazione dei diritti sociali nell'ambito delle GVCs, impiegando i materiali sparsi lungo il sentiero che conduce alla "civiltà" della globalizzazione, oggi peraltro scossa da fenomeni inediti (Covid-19, ma, in precedenza, pulsioni nazionalistiche e neo-protezionistiche) che potrebbero minare alla base la sua forza propulsiva. Al punto che "la fragilità" delle *supply chains* viene oggi indicata come uno degli ambiti più esposti ad un possibile percorso di revisione, nella direzione di globalizzazioni "regionali" compatibili con la spinta all'autosufficienza delle macro-aree economiche⁹. Se questa autorevole previsione si avverasse, il modello regolativo che stiamo ricostruendo, basato su materiali principalmente europei (dalla *due diligence* al *devoir*

⁸ S. DEVA, *Corporate Human Rights Violations: A Case for Extraterritorial Regulation*, in *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, 2013, p. 1079.

⁹ T. TREU, *La Pandemia un'occasione per pensare al "mondo che verrà"*, in *Il mondo che verrà*, CNEL, 2020, p. 11.

de vigilance, sino alle promettenti contaminazioni con la dimensione collettiva degli accordi transnazionali promossi dai sindacati internazionali) potrebbe rappresentare il banco di prova per una rinnovata giustificazione sociale, oltre che economica, del progetto sovranazionale.

